

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono:

per Contraente:	l'Ente che stipula il contratto.
per Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione; ovvero . L'Ente, il legale rappresentante dell'Ente, gli amministratori, i sindaci, i revisori, i dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori con contratto regolarmente sancito fra le parti
per Società:	la Compagnia Assicuratrice che ha assunto la presente assicurazione
per Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
per Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
per Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Per Dipendenti:	Personale INAIL e non INAIL, parasubordinati, interinali
per Retribuzioni	Ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria e non, e quanto eventualmente versato a termini di compensi, emolumenti/fatturazioni dal Contraente a lavoratori interinali e parasubordinati
per Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso - cioè l'insorgere della controversia per la quale è prevista l'assicurazione
per Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro
per Broker:	l'intermediario cui sono affidate l'intermediazione, la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione
per Periodo di assicurazione	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale;
per Spese legali	(1) onorari, spese ed esborsi ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato con approvazione scritta della Società ; (2) spese legali sostenute da terzi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a seguito di sentenza del tribunale o di procedimenti legali o che l'Assicurato accetti di pagare, con accordo per iscritto della Società, escludendo tuttavia qualsiasi spesa legale che l'Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale;

CONDIZIONI CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce l'ordine di pagamento all'Unità Operativa Economico Finanziaria del contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla società, a mezzo raccomandata o telefax o email entro 15 (quindici giorni) allegando copia del bonifico.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, la Compagnia può, dal verificarsi di tale evento, richiedere una modifica delle condizioni in corso.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne denuncia per iscritto all'Ufficio dell'intermediario e alla Società il più presto possibile e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

Nel caso in cui una notifica di Sinistro, come sopra descritta, e/o qualsiasi successiva comunicazione volta ad interrompere qualsiasi periodo di prescrizione secondo gli stessi termini di cui sopra, venga effettuata dal Contraente in nome e per conto dell'Assicurato, la Società riterrà che la stessa notifica e/o comunicazione sia stata fatta a quest'ultima come se fosse stata fatta dall'Assicurato.

Poiché la presente assicurazione è prestata nella forma "Claims made", come specificato più avanti, la mancata notifica di Sinistro nel corso del Periodo di Assicurazione comporterà la perdita del diritto all'Indennizzo dell'Assicurato.

Una volta notificato un Sinistro, l'Assicurato provvederà a fornire alla Società tutte le informazioni ed assistenza ritenute necessarie.

Nessuna ammissione, offerta, promessa, pagamento o Indennizzo sarà effettuato, accordato in nome dell'Assicurato senza il previo consenso per iscritto degli Assicuratori.

La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. Il Contraente è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica. L'Assicurato deve informare la Società entro quindici giorni dalla data di un'eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato. L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art.1915 C.C. alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare alla Società il nominativo di un Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il componimento bonario fallisca.

L'Avvocato deve essere domiciliato nel circondario del Tribunale competente.

Se l'Assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell'ambito del Tribunale competente, la Società si assume l'onere del suo compenso solo nella misura delle tariffe minime previste per legge, ad esclusione di:

- spese per i suoi viaggi;
- spese per le sue presenze avanti Tribunale competente;
- spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione;
- spese dovute alla duplicazione delle attività.

Se il Contraente non usufruisce del diritto di nomina sarà la Società su richiesta del Contraente a segnalare un Avvocato, il quale potrà essere incaricato dal Contraente per la tutela dei suoi interessi.

La Società non risponde per l'attività dell'Avvocato in qualsiasi modo nominato.

Qualora per qualunque ragione venga revocato l'incarico all'avvocato nominato e venga incaricato conseguentemente un sostituto, la Società garantirà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente avvocato;

Se l'Assicurato stipula o stipulerà presso diversi Assicuratori e per il medesimo rischio più contratti di assicurazione deve, in caso di sinistro, dare avviso degli stessi a tutti gli Assicuratori, indicando ex art.1910 c.c. a ciascuno il nome degli altri.

Art. 8 – Rinnovo e Cancellazione del contratto

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza come indicato nella Scheda di Copertura senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se la presente assicurazione sarà stipulata per un Periodo di Assicurazione superiore ai 18 mesi, le parti hanno comunque la facoltà di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. E' inoltre facoltà della Contraente di richiedere alla Società, entro i termini sopraccitati, la proroga temporanea della presente

Capitolato TUTELA LEGALE

assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di rinegoziazione della nuova assicurazione. In tal caso la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 giorni.

Art. 9 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R., mentre la Contraente può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni.

In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede la Contraente e/o l'Assicurato.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13- Regolazione del Premio su elementi Variabili

Qualora il premio annuale venga calcolato sulla base di parametri variabili (esempio: il numero degli assicurati, le retribuzioni, il fatturato annuale ecc.) e se questi effettivamente cambiano, il premio subirà un adeguamento, alla fine di ogni anno assicurativo. Il Contraente dovrà fornire alla Società, entro un mese dalla richiesta, i dati sui quali verrà calcolato il premio annuale per l'anno successivo.

Se il Contraente sino alla scadenza del termine sopraindicato non fornisce o fornisce in modo inesatto o non completo tali informazioni, la Compagnia in caso di sinistro ha il diritto di liquidare il danno proporzionalmente in base al rapporto fra premio pattuito e premio dovuto.

Se il Contraente omette la necessaria denuncia di un elemento aggiuntivo dell'assicurazione, tale elemento rimane escluso dalla garanzia assicurativa. La Compagnia resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a sua colpa.

Alla cessazione della polizza, alla società spetta l'importo che, in caso di prosecuzione del contratto, sarebbe stato dovuto come differenza per l'adeguamento dell'ultimo premio.

Art. 14 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 15 – Clausola Broker

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al Broker incaricato, ai sensi della Legge nr 792 del 28.11.1984, DLgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti e con le modalità previste.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori, inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società delega quindi esplicitamente il Broker incaricato all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D.Lgs 209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti dal 1° comma del medesimo articolo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SPECIFICA

Art. 16 – Condizioni Per L'efficacia Della Copertura

La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi:

- 1) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario assicurato;
- 2) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente o reciprocamente tra gli assicurati stessi;
- 3) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- 4) che sia stata riconosciuta l'assenza di colpa grave dell'assicurato o che, in caso di imputazioni per reato doloso, l'assicurato sia stato assolto con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis".

Art. 17- Garanzia Prestata

a) Oggetto Dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati degli oneri posti a loro carico, fino alla concorrenza del massimale pattuito, relativi ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede ed Autorità - nonché extragiudiziale e peritale, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dal Contraente e/o dagli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente.

A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle figure a servizio e nell'interesse dell'Ente Contraente.

b) Spese comprese nell'assicurazione

A maggior precisazione la garanzia è operante per le spese necessarie:

1. per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall'Assicurato, nell'esercizio della sua attività, per fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;
2. per l'assistenza, la difesa, patrocinio e perizia, nei procedimenti di responsabilità civile, patrimoniale, amministrativa, contabile e penale aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti connessi all'espletamento della funzione esercitata dall'Assicurato stesso;
3. per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati;
4. per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie, contenzioso tributario.

A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono pertanto comprese:

- compensi e spese previsti agli Avvocati, Consulenti Tecnici di Parte, Periti in genere, Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.), le spese di notificazione degli atti, i costi relativi al procedimento, le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale, le spese di registrazione, le spese di marche e bolli, l'IVA relativa alle attività degli incaricati (Avvocati, Periti e Consulenti);
- l'anticipazione delle spese derivanti da procedimenti penali avviati nei confronti degli Assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda

Capitolato TUTELA LEGALE

favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della “notitia criminis”.

- le spese attinenti all'esecuzione forzata per i primi quattro tentativi
- le spese relative alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione
- le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata
- le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale e poste a carico dell'Assicurato (art.535 Codice di Procedura Penale);
- le spese relative al contributo unificato se l'Assicurato è obbligato ad assumersi tali costi.

In caso di conclusione del procedimento giudiziario con condanna dell'Assicurato per dolo o colpa grave la Società si riserva l'azione di rivalsa.

La presente garanzia opera espressamente anche:

- a copertura delle spese legali inerenti l'azione giudiziaria del Contraente finalizzata ad ottenere l'adempimento contrattuale da parte dell'Assicuratore del contratto di Responsabilità Civile del Contraente che rifiuti di assicurare l'operatività della clausola “spese legali” ai sensi dell'art.1917, comma 3, c.c. ;
nonché
- per far valere il diritto all'indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, nel caso di contratti di assicurazione per Infortuni, se stipulate dal Contraente a favore delle persone assicurate, e per contratti di assicurazione per danni ai beni del Contraente per le spese di nomina di periti o tecnici di parte, qualora non previste o non assicurate o non indennizzabili sulle relative polizze stipulate

Si precisa inoltre, unicamente a fini meramente esemplificativi, che la garanzia si intende valida anche:

- nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alla L. 81/2008 (codice sicurezza) e successive integrazioni o s.m.i. e delle altre disposizioni normative/regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato abbia regolarmente provveduto alla Valutazione dei rischi ed alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- per la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto dalla predetta Legge 196/2003; sono comprese altresì le “opposizioni” al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare; nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alla Legge 196/2003 (tutela della privacy) e sue successive modificazioni o integrazioni; si intende quale sinistro il compimento, da parte della competente autorità, del primo atto di accertamento ispettivo o indagine amministrativa e/o penale.
- nei casi di violazione / inosservanza ai D.Lgs. 152/2006 (codice ambiente) e al D.Lgs 155/97 (igiene prodotti alimentari e successive modifiche), per i procedimenti derivanti dal D. Lgs 231/2001 e s.m.i. per reati posti in essere dagli Assicurati nell'interesse o a vantaggio del Contraente, a condizione per quest'ultima che sia passata sentenza definitiva di esclusione di responsabilità del Contraente.
- per i casi d'imputazione, ai sensi della L. 241/1990, del Responsabile per omissione di atti d'ufficio
- in relazione alla difesa nei procedimenti penali ed amministrativi derivanti dalla applicazione della legislazione in materia di inquinamento, come previsto dal D.Lgs. 22/1997 (così detta “Legge Ronchi”) e successive modificazioni e integrazioni. Tale garanzia si intende prestata limitatamente ai suddetti procedimenti relativi all'irrogazione di sanzioni pecuniarie superiori a € 250,00. L'Assicurazione si intende estesa a favore delle persone assicurate.

- Giurisdizioni Speciali/Cassazione/Corte Costituzionale: Si precisa inoltre che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista.

Si precisa inoltre che, se il giudice competente è quello amministrativo (TAR), la garanzia opera, come precisato nel presente articolo, eccezion fatta per il solo annullamento dell'atto/provvedimento impugnato.

Art .18 – Persone assicurate

Assicurati sono il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, il Segretario comunale, il Vice Segretario, il Direttore Generale qualora nominato in sostituzione del Segretario comunale, i Dirigenti, i Funzionari, i Capi Ufficio, il Difensore Civico e tutti i dipendenti e soggetti che svolgono il servizio, a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso e quindi sia a questo collegata da un rapporto di servizio, ma esclusivamente nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio per conto dell'Ente contraente nonché qualsiasi persona che è collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali del Contraente stesso.

Copertura sostituti.

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più persone assicurate, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto

Art. 19 – Esclusioni

1. -La garanzia prestata con la presente polizza non è valida quando la controversia:
 - a) deriva da fatto doloso accertato;
 - b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
 - c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;
 - d) è originata da eventi di circolazione terrestre o di navigazione;
 - e) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
 - f) è sorta in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati, scioperi e serrate terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
 - g) sorge tra persone assicurate nonché tra queste e il Contraente;
 - h) derivi da vertenze e controversie con la Società che emesso il presente contratto;
 - i) derivi da vertenze in materia di successione e donazione.
2. -La copertura assicurativa non include il pagamento di:
 - j) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
 - k) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
 - l) spese per risolvere una controversia tramite transazione, senza che la Società abbia preventivamente autorizzato la transazione e la suddivisione delle spese legali;
3. - La Società non si assume inoltre:
 - m) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
 - n) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza;
 - o) i costi attinenti al quarto ed ogni ulteriore tentativo d'esecuzione forzata per ogni titolo esecutivo;
 - p) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
 - q) i costi per procedimenti d'esecuzione forzata per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di €_250,00;

Capitolato TUTELA LEGALE

- r) i costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistita la presente polizza;
- s) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente dopo il verificarsi del sinistro;
- t) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati, fatti valere dal Contraente in nome proprio

Art. 20 - Inizio E Termine Della Garanzia

- a) L'assicurazione deve valere per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alla persona assicurata nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione in oggetto a condizione che tali richieste siano conseguenti comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 (cinque) anni prima della data di effetto dell'assicurazione, con esclusione dei casi assicurativi pregressi già conosciuti precedentemente alla stipulazione della polizza e condizione che la decorrenza del presente contratto assicurativo sia contigua alla scadenza di precedente copertura assicurativa valida. Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto della presente polizza l'Assicurazione opererà comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla presente assicurazione, a condizione che il sinistro sia stato prima presentato all'assicuratore precedente e dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.
- b) L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della presente polizza fino ad un massimo di anni uno, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di validità dell'assicurazione.

Art. 21 - Esistenza Di Coperture Di Responsabilità Civile e/o Amministrativa

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile e/o Amministrativa stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativamente all'attività dichiarata, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- per quanto non previsto dalla suddetta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza;
- ad integrazione del massimale contrattualmente dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile e/o Amministrativa.

Art. 22 – Gestione Del Sinistro

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

Qualora la stessa non venga ottenuta, e se i Sinistri dell'Assicurato presentano possibilità di esito positivo e, in ogni caso, quando un parere di difesa si rende necessario in sede di tribunale penale, la pratica sarà inviata al Legale scelto, ai sensi della presente polizza, dall'Assicurato.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi quattro tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o divergenze nell'interpretazione del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del presente contratto.

La copertura assicurativa è operante anche per qualsiasi fase superiore dei procedimenti legali, sia civili che penali, se l'appello presenta possibilità di esito positivo, e soggetto ad accordo con l'Ufficio Sinistri della Società.

L'Assicurato potrebbe non raggiungere un compromesso della controversia direttamente con la controparte, in sede giudiziale o stragiudiziale, senza previa autorizzazione per iscritto dell'Ufficio Sinistri della Società.

Qualsiasi nomina di Consulenti Tecnici per una delle parti o di qualsiasi perito deve essere concordata con l'Ufficio Sinistri della Società

Gli Assicuratori non sono responsabili per l'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti

Art. 23 – Scelta Del Legale

L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che sono iscritti presso il foro ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti per la controversia, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive mm. ii. La Società medesima qualora venga a conoscenza dell'inadempimento agli anzidetti obblighi di tracciabilità da parte di altri soggetti di cui si avvale per l'esercizio della propria attività (agenti, subagenti, produttori, liquidatori, ecc), si impegna a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Contraente.

Art. 25 – Massimali Di Garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- Euro 30.000,00 per sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nell'evento.
- con un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per anno assicurativo

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 26 - ANTICIPO SPESE

La Società si impegna a corrispondere, dietro semplice richiesta del Contraente e/o dell'Assicurato, ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta richiesta, le spese legali, altresì in forma di fondo spese o anticipazione in genere, anche prima della definizione della controversia medesima .

L'anticipo delle spese di cui sopra non potrà, comunque, essere superiore a:

- € 5.000,00 per singolo Assicurato
- € 10.000,00 per evento che coinvolga più assicurati

Resta in ogni modo convenuto che la Società non è tenuta ad alcun anticipo per i casi di difesa in procedimenti penali per delitti dolosi; in questi casi infatti la Società provvederà alla refusione delle spese sostenute esclusivamente quando questi siano conclusi favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis".

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Il Contraente

la Compagnia di Assicurazione

SCHEMA DELL'IMPOSTAZIONE CONTRATTUALE

Contraente/Assicurato :

Comune di Porcari – P.zza F.Orsi, 1 – cap. 55016 - P.I.n. 00383070463 .

Effetto: ore 24,00 del 29/05/2018

durata dell'assicurazione: ore 24,00 del 29/05/2021

Massimali:

La somma massima per la quale la Società è tenuta a rispondere viene fissata in:

Euro 30.000,00 per sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nell'evento.

con un massimo risarcimento di € **100.000,00** per anno assicurativo,

Calcolo del Premio

La **determinazione del premio** viene calcolata come di seguito esposto:

funzione	Numero Assicurati	Premio x pers / Tasso x mille	Premio compl.
Sindaco	1		
Vice Sindaco, Segretario, Assessori	4		
Consiglieri	8		
	1		
Altri dipendenti (Retribuzioni lorde)	Euro 1.220.673,47		
Ammontare del premio lordo complessivo anticipato (annuo)			

Ammontare dell'Offerta di Premio - premio minimo

Il premio lordo annuale è pari a € (comprensivo di imposte)

(specificare anche in lettere) pari a euro

Il tasso di premio è ‰ da applicarsi sulle retribuzioni lorde della categoria "dipendenti"

Il premio minimo annuo (qualora previsto) è pari a € (in lettere:/00)

Il conteggio del premio successivo viene effettuato in base ai seguenti dati indicati alla voce

_ retribuzioni lorde dell'ultimo esercizio _

_ variazione del numero delle persone indicate in polizza

Alla scadenza principale della polizza ha luogo il ricalcolo del premio sulla base dei dati suindicati con effetto per il successivo anno assicurativo.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

(un Procuratore)

Contraente
